

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 75-5611

Legge regionale 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

Riorganizzazione allegati

A relazione dell'Assessore Cavallera

A quasi tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", numerose modifiche sono intervenute ad integrare il testo originario degli Allegati contenenti le categorie di progetti sottoponibili al procedimento regolamentato dalle disposizioni in essa contenute.

Le rapide modifiche ed integrazioni intercorse testimoniano da un lato la vitalità della materia e rispecchiano dall'altro la forte interrelazione fra questi procedimenti ed il mondo delle imprese e della tecnologia, caratterizzato da mutamenti frequenti e rapide innovazioni.

Di qui l'esigenza della Pubblica Amministrazione di adeguamento della sua azione e della sua organizzazione a questo contesto dinamico e la necessità di fornire ai cittadini che sempre più numerosi si interfacciano con le procedure di compatibilità ambientale, un quadro chiaro delle competenze e delle attribuzioni in ordine a ciascuna tipologia.

Si sono susseguiti infatti, ai sensi della l.r. 40/1998, numerosi provvedimenti, alcuni assunti dalla Giunta regionale a seguito dell'attuazione della l.r. 44/2000, nonché, da ultimo, la deliberazione del Consiglio regionale numero 217-41038 del 27 dicembre 2001, mediante la quale si è provveduto a dare attuazione alla Direttiva CE 97/11.

Le numerose modifiche intervenute a seguito delle deliberazioni di aggiornamento degli allegati richiedono pertanto una risistemizzazione del testo che ne faciliti la lettura, eliminando le discontinuità di numerazione derivanti dallo spostamento di alcune categorie nell'ambito degli allegati e fornendo un quadro chiaro delle competenze.

L'adozione dell'atto predetto si pone dunque quale urgente, non solo per rendere facilmente comprensibile ai cittadini e agli operatori l'ambito di applicazione della legge, ma anche tenuto conto di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale 217-41038 del 27 dicembre 2001, citata, nella quale espressamente il

Consiglio aveva dato mandato alla Giunta di adottare idonee misure di pubblicità atte a garantire la diffusione della conoscenza dei contenuti della deliberazione, anche attraverso la predisposizione di un testo integrato degli allegati. Per tali finalità e per la necessità di dare pubblicità al nuovo testo, è opportuno avvalersi anche delle tecnologie di telecomunicazione informatica ed elettronica, in linea con quanto previsto dalla recentissima legislazione comunitaria (art. 1 2000/402 COM), nonché con quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lett. f, che demanda all'organo tecnico istituito presso la Regione il compito di progettare modalità di informazione e comunicazione per garantire la trasparenza ed il maggior livello di partecipazione ai processi decisionali.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo la proposta del relatore, la Giunta regionale, vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

vista la deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 82-29571, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale 27 giugno 2000, n. 8-16099;

vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2000, n. 2-1707, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale DCR n. 154-9357 del 13 marzo 2001;

vista la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2001, n. 42-3096; vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 2001, n. 217-41038;

con voto unanime, espresso nelle forme di legge

delibera

* di sostituire integralmente, in attuazione di quanto previsto dalla d.c.r. 217-41038 del 27 dicembre 2001, il testo degli Allegati A1, A2, B1, B2, B3 e C alla legge regionale 40/1998 con i nuovi allegati individuati all'Allegato 1, avente carattere meramente ricognitivo, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di adottare la tabella di cui all'Allegato 2 quale strumento di lavoro utile a stabilire la corrispondenza tra la precedente e l'attuale numerazione delle categorie progettuali di cui agli Allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998;

* di dare idonea pubblicità alla presente deliberazione, sempre in attuazione a quanto previsto dalla d.c.r. 217-41038 del 27/12/01, anche attraverso il ricorso a tecnologie di Telecomunicazione informatica ed elettronica.

(omissis)

Allegato 1

Allegato A1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- n. 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n. 2)
- n. 2 Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³
- n. 3 Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti
- n. 4 Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri
- n. 5 Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale, compresi gli ampliamenti e i casi rientranti nelle fattispecie seguenti (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59 e n. 60):
 - ampliamenti di cave esistenti, normate dal Documento di programmazione dell'attività estrattiva D.P.A.E. I° stralcio, ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, per una superficie superiore al 10 % della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
 - ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo;
 - ampliamenti di cave esistenti in sottterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³;
 - gallerie di esplorazione di cave in sottterraneo per materiali di uso industriale
- n. 6 Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme*

speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), qualora rientrino in uno dei seguenti casi (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59):

- cave che intercettano la falda freatica;
 - cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;
 - cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
 - cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;
 - ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m³
- n. 7 Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), ricadente, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A2, n. 14) (*)
 - n. 8 Attività di coltivazione di minerali solidi
 - n. 9 Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
 - n. 10 Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

Allegato A2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- n. 1 Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo
- n. 2 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo (vedi cat. A1, n. 1)

- n. 3 Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
- n. 4 Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno
- n. 5 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997
- n. 6 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997
- n. 7 Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- n. 8 Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³
- n. 9 Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- n. 10 Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- n. 11 Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 12 Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 13 Cave e torbiere, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l.r. 3 dicembre 1999 n. 30 (vedi cat. A1, n. 5 e n. 6), qualora rientrano in uno dei seguenti casi:
- cave che intercettano la falda freatica;
 - cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;
 - cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta - della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
 - cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³ - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta -, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo
 - cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;
 - cave di versante di sabbie silicee e di gessi, che non richiedono l'uso esclusivo di esplosivo, e di argille, con più di 350.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 5 ettari. Cave di monte e di culmine, che richiedono l'uso sistematico di esplosivo, con più di 500.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 10 ettari;
 - cave o ampliamenti di cave esistenti in sotterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³ - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta;
 - ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m³
- n. 14 Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 7) (*)

- n. 15 Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³
- n. 16 Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³
- n. 17 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
 - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
 - 900 posti per scrofe
- n. 18 Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
- n. 19 Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno
- n. 20 Progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi
- n. 21 Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari

- n. 2 progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari

Progetti di infrastrutture

- n. 3 progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari (*)
- n. 4 progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari (*)
- n. 5 funivie e impianti meccanici di risalita – escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri – con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse
- n. 6 derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**)(vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)
- n. 7 piattaforme intermodali e terminali intermodali, interporti;
- n. 8 porti e impianti portuali, lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B3, n. 10); vie navigabili
- n. 9 strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali
- n. 10 linee ferroviarie a carattere regionale o locale
- n. 11 funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B3, n. 6)
- n. 12 acquedotti con una lunghezza superiore ai 26 km
- n. 13 opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d'alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale (***)
- n. 14 aeroporti
- n. 15 impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti

- n. 16 elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
- n. 17 costruzione di centri commerciali, classificati classici o sequenziali ai sensi dell'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414, con superficie di vendita superiore a 2500 m² e superficie utile lorda di pavimento superiore a 4000 m² (****)

Industria energetica ed estrattiva

- n. 18 attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie
- n. 19 attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma
- n. 20 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B2, n. 39 e B3, n. 8)
- n. 21 impianti per la produzione di energia idroelettrica alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (***) (vedi cat. B1, n. 6 e B2, n. 41)
- n. 22 estrazione di minerali, di cui al r.d. 29.07.1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale
- n. 23 agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite

Turismo e svaghi

- n. 24 piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari

Altri progetti

- n. 25 cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni*), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1 (vedi anche cat. B2, n. 59)
- n. 26 porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i

moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B3, n. 9)

- n. 27 progetti di cui all'allegato A1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

(**) Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.

(***) La categoria non comprende gli interventi connessi alla realizzazione di attraversamenti di fiumi e torrenti realizzati esclusivamente con spalle laterali (senza pile nell'alveo di piena ordinaria), guadi e soglie di protezione di attraversamenti realizzati in subalveo.

(****) L'Allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414, riporta: "Art. 6. *Definizione di centro commerciale* 1. Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2. Il centro commerciale è dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Il centro commerciale è unitario rispetto: al sistema del traffico, al parcheggio, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, pubblici o privati. Il consumatore percepisce un'immagine unitaria dell'offerta commerciale e dei servizi connessi.

2. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti.

3. I centri commerciali sono così classificati:

a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio. L'edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall'articolo 29 della presente normativa.

b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi pedonali, non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto a concessione edilizia unitaria che è rilasciata con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio nonché dall'articolo 28 della presente normativa. Le singole autorizzazioni commerciali, comunque, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo.

- ommissis -"

Allegato B2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 impianti per l'allevamento intensivo di animali; intendendosi per intensivo l'esistenza di una concentrazione animale descrivibile, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, con un numero di "Unità Bovine Adulte" (UBA) per ettaro superiore a 5, calcolato secondo le modalità stabilite da deliberazione di Giunta regionale. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.

Lavorazione dei metalli

- n. 2 impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 3 impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
- n. 4 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
- n. 5 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW
- n. 6 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
- n. 7 fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
- n. 8 impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno
- n. 9 impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici

o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³

- n. 10 impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 11 cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari
- n. 12 imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume

Industria dei prodotti alimentari

- n. 13 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno
- n. 14 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale
- n. 15 impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua
- n. 16 impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno
- n. 17 impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume
- n. 18 macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
- n. 19 impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato
- n. 20 molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 21 zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole

Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta

- n. 22 impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate
- n. 23 impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
- n. 24 impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la

- cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
- n. 25 impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno

Progetti di infrastrutture

- n. 26 derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s (*) (vedi cat. B1, n. 6)
- n. 27 sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo
- n. 28 strade extraurbane secondarie provinciali
- n. 29 impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del decreto legislativo 22/1997)
- n. 30 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- n. 31 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- n. 32 discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- n. 33 progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche
- n. 34 opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi

Industria energetica ed estrattiva

- n. 35 impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW

- n. 36 impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda
- n. 37 impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km
- n. 38 impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
- n. 39 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione provinciale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B3, n. 8)
- n. 40 impianti di superficie connessi all'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
- n. 41 impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta (*) (vedi cat. B1, n. 21)

Industria della gomma e delle materie plastiche

- n. 42 fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate

Industria dei prodotti minerali

- n. 43 cokerie (distillazione a secco del carbone).
- n. 44 impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
- n. 45 fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

Turismo e svaghi

- n. 46 villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, con relative strutture connesse, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati

- n. 47 aree attrezzate a campeggio e caravaning a carattere permanente, con superficie superiore a 5 ettari oppure con capacità superiore a 300 posti-roulotte o camper
- n. 48 parchi tematici di superficie complessiva superiore a 5 ettari

Altri progetti

- n. 49 piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore
- n. 50 centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro
- n. 51 banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²
- n. 52 fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 53 impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno
- n. 54 fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 55 stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³
- n. 56 impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno
- n. 57 trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 58 produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 59 cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere*

pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2 (vedi anche cat. A1, n. 5 e n. 6 e B1, n. 25)

- n. 60 gallerie di esplorazione di cave in sottoterraneo per materiali di uso industriale, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 5)
- n. 61 depositi di fanghi diversi da quelli di cui al d.lgs. 22/1997, con capacità superiore a 10.000 metri cubi
- n. 62 impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive
- n. 63 stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno
- n. 64 progetti di cui all'allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni

(*) Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.

Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari
- n. 2 iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari
- n. 3 progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari

Progetti di infrastrutture

- n. 4 strade extraurbane secondarie comunali
- n. 5 strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri.

- n. 6 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B1, n. 11)
- n. 7 costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto

Industria energetica

- n. 8 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B2 n. 39)

Altri progetti

- n. 9 porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B1, n. 26)
- n. 10 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B1, n. 8)

Allegato C - Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)

- *Dalla tipologia all. B1, n. 2* (Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari):
 - B1, 2/a - Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari, qualora consistenti in scambi e accorpamenti degli appezzamenti al fine di razionalizzare le tecniche colturali, senza cambiamenti delle modalità di utilizzo del suolo e senza movimenti di terra.
- *Dalle tipologie all. B1, n. 9* (strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali), *all. B2, n. 28* (strade extraurbane secondarie provinciali) e *all. B3, n. 4* (strade extraurbane secondarie comunali):
 - B1, 9/a - B2, 28/a - B3, 4/a - Interventi di adeguamento di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi di ammodernamento e messa in sicurezza, consistenti nella realizzazione di svincoli a circolazione rotatoria, innesti, nella modifica sostanziale di sezioni e raggi di curvatura (anche conseguente alla costruzione di opere di protezione da frane e cadute massi), compresa la ricostruzione di attraversamenti esistenti di corsi d'acqua anche per esigenze di compatibilità idraulica.
- *Dalla tipologia all. B1, n. 12* (Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km):

- B1, 12/a - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km realizzati interamente in area urbana.

- B1, 12/b - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km per i quali il tracciato interrato si sviluppa interamente lungo l'asse di strade urbane o extraurbane esistenti.

- *Dalla tipologia all. B1, n. 13* (Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale):

- B1, 13/a - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora finanziate ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla deliberazione Consiglio regionale 2 aprile 1997, n. 377-4975.

- B1, 13/b - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora realizzate interamente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica così come elencate al titolo II, n. 6, della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937 e qualora le superfici di intervento e di cantiere siano complessivamente inferiori a 5 ettari.

- B1, 13/c - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, qualora rientranti nelle tipologie d'intervento individuate nella circolare del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 1996, n. 8/EDE.

- *Dalle tipologie all. B1, n. 25* (cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1) e *all. B2, n. 59* (cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2)

Nei casi previsti dalle tipologie di esclusione seguenti, qualora vengano successivamente richie-

ste modifiche, rinnovi o ampliamenti che complessivamente non facciano più rientrare la cava nelle fattispecie indicate, le istanze non sono automaticamente escludibili.

Nei casi di esclusione seguenti non sono ovviamente compresi i progetti sottoposti direttamente alla fase di valutazione (vedi categorie: A1, n. 5, 6 e 7, A2 n. 13 e 14) o localizzati, anche parzialmente, all'interno di aree protette.

- B1, 25/a - B2, 59/a - Scavi a fossa, per ogni tipo di materiale ad eccezione di pietre ornamentali, con volumi di escavazione sino a 500.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 20 ettari, condotti con profondità fino ad un metro dal livello di massima escursione della falda superficiale e comunque ad una profondità mai superiore a 5 metri dal piano di campagna, che non comportino mutamento di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/b - B2, 59/b - Miglioramenti fondiari su aree inferiori a 20 ettari, con profondità di scavo non superiore a 2 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/c - B2, 59/c - Arretramenti di terrazzi alluvionali di pianura per un'altezza inferiore a 10 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con arretramenti non superiori a 1/10 della lunghezza di bordo, per uno sviluppo massimo del fronte fino a 500 metri, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/d - B2, 59/d - Coltivazioni di discariche minerarie derivanti da attività di cava in atto, finalizzate unicamente al riutilizzo del materiale stoccato e limitatamente agli accumuli di materiale non efficacemente reinseriti nel contesto ambientale, con esclusione degli interventi nelle fasce A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di bacino del fiume Po, di cui alla l. 183/1989.

- B2, 59/e - Interventi in versante per estrazione di materiali industriali con volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 5 ettari, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B2, 59/f - Nuove cave o ripresa di cave storiche di pietre ornamentali oppure progetti di ampliamento di cave esistenti, oppure progetti di modifica e istanze di rinnovo di cave esistenti, non appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del

Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- i volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, siano inferiori a 60.000 m³,
- la superficie complessivamente occupata, ivi comprese le discariche, sia inferiore a 4 ettari,
- non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità di accesso o di altra discarica limitrofa,
- non siano interessate zone di culmine e i fronti di cava non siano visibili da centri abitati.

- B2, 59/g - Progetti di avvio di cantieri di cava in sotterraneo di pietre ornamentali o ampliamento dei medesimi, con realizzazione di galleria pilota e senza necessità di discarica a cielo aperto, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 40.000 m³, qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- sia dimostrato, attraverso opportuna indagine idrogeologica, che l'intervento non perturba direttamente o indirettamente il sistema delle acque superficiali e sotterranee,
- sia definito il riutilizzo finale dei vuoti e del sito nel suo complesso.

- B2, 59/h - Ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), per una durata massima di 12 mesi e comunque per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 10.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo.

- *Dalla tipologia all. B2, n. 29* ("... impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del decreto legislativo 22/1997)")

- B2, 29/a - Progetti relativi ad impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del decreto legislativo 22/1997), localizzati in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico.

- *Dalla tipologia all. B3, n. 2* (Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari):

- B3, 2/a - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della l.r. 32/1982 e della d.c.r. del 31/7/1991, n. 250-11937, così come modificata dalla d.c.r. del 2/4/1997, n. 377-4975.

- B3, 2/b - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata nell'ambito dei programmi di attuazione della normativa comunitaria di settore, secondo le procedure amministrative e le norme tecniche stabilite a livello regionale.

Allegato 2

Categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998

Tabella di corrispondenza tra precedente ed attuale numerazione

Allegato A1	
Numerazione attuale	Numerazione precedente (*)
A1, n. 1	- nessuna variazione -
A1, n. 2	ex cat. A1, 3
A1, n. 3	ex cat. A1, 7
A1, n. 4	ex cat. A1, 8
A1, n. 5	ex cat. A1, 9 - Primo paragrafo
A1, n. 6	ex cat. A1, 9 - Secondo paragrafo
A1, n. 7	ex cat. A1, 9 bis
A1, n. 8	ex cat. A1, 10
A1, n. 9	ex cat. A1, 11
A1, n. 10	ex cat. A1, 12

Allegato A2	
Numerazione attuale	Numerazione precedente (*)
Da A2, n. 1 a A2, n. 13	- nessuna variazione -
A2, n. 14	ex cat. A2, 13 bis
A2, n. 15	ex cat. A2, 14
A2, n. 16	ex cat. A2, 15
A2, n. 17	ex cat. A2, 16
A2, n. 18	ex cat. A2, 17
A2, n. 19	ex cat. A2, 18
A2, n. 20	ex cat. A2, 19
A2, n. 21	ex cat. A2, 20

Allegato B1	
Numerazione attuale	Numerazione precedente (*)
<i>Agricoltura</i>	
B1, n. 1	- nessuna variazione -
B1, n. 2	- nessuna variazione -
<i>Progetti di infrastrutture</i>	
B1, n. 3	ex cat. B1, 5
B1, n. 4	ex cat. B1, 6
B1, n. 5	ex cat. B1, 7
B1, n. 6	ex cat. B1, 8
B1, n. 7	ex cat. B1, 9
B1, n. 8	ex cat. B1, 10
B1, n. 9	ex cat. B1, 11
B1, n. 10	ex cat. B1, 12
B1, n. 11	ex cat. B1, 13
B1, n. 12	ex cat. B1, 14
B1, n. 13	ex cat. B1, 15
B1, n. 14	ex cat. B1, 16
B1, n. 15	ex cat. B1, 17

B1, n. 16	ex cat. B1, 31
B1, n. 17	ex cat. B1, 37
<i>Industria energetica ed estrattiva</i>	
B1, n. 18	ex cat. B1, 26
B1, n. 19	ex cat. B1, 26 bis
B1, n. 20	ex cat. B1, 30
B1, n. 21	ex cat. B1, 33
B1, n. 22	ex cat. B1, 34
B1, n. 23	ex cat. B1, 35
<i>Turismo e svaghi</i>	
B1, n. 24	ex cat. B1, 36
<i>Altri progetti</i>	
B1, n. 25	ex cat. B1, 22
B1, n. 26	ex cat. B1, 25
B1, n. 27	ex cat. B1, 32

Allegato B2	
Numerazione attuale	Numerazione precedente (*)
<i>Agricoltura</i>	
B2, n. 1	- nessuna variazione -
<i>Lavorazione dei metalli</i>	
Da B2, n. 2 a B2, n. 7	- nessuna variazione -
B2, n. 8	ex cat. B2, 9
B2, n. 9	ex cat. B2, 10
B2, n. 10	ex cat. B2, 11
B2, n. 11	ex cat. B2, 12
B2, n. 12	ex cat. B2, 13
<i>Industria dei prodotti alimentari</i>	
B2, n. 13	ex cat. B2, 14
B2, n. 14	ex cat. B2, 15
B2, n. 15	ex cat. B2, 16
B2, n. 16	ex cat. B2, 17
B2, n. 17	ex cat. B2, 18
B2, n. 18	ex cat. B2, 19
B2, n. 19	ex cat. B2, 20
B2, n. 20	ex cat. B2, 21
B2, n. 21	ex cat. B2, 22
<i>Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta</i>	
B2, n. 22	ex cat. B2, 23
B2, n. 23	ex cat. B2, 24
B2, n. 24	ex cat. B2, 25
B2, n. 25	ex cat. B2, 26
<i>Progetti di infrastrutture</i>	
B2, n. 26	ex cat. B2, 27
B2, n. 27	ex cat. B2, 28
B2, n. 28	ex cat. B2, 29
B2, n. 29	ex cat. B2, 30
B2, n. 30	ex cat. B2, 31
B2, n. 31	ex cat. B2, 32
B2, n. 32	ex cat. B2, 33
B2, n. 33	ex cat. B2, 57
B2, n. 34	ex cat. B2, 58
<i>Industria energetica ed estrattiva</i>	
B2, n. 35	ex cat. B2, 40
B2, n. 36	ex cat. B2, 41
B2, n. 37	ex cat. B2, 42
B2, n. 38	ex cat. B2, 43
B2, n. 39	ex cat. B2, 44
B2, n. 40	ex cat. B2, 52
B2, n. 41	ex cat. B2, 53
<i>Industria della gomma e delle materie plastiche</i>	
B2, n. 42	ex cat. B2, 45

<i>Industria dei prodotti minerali</i>	
B2, n. 43	<i>ex cat. B2, 54</i>
B2, n. 44	<i>ex cat. B2, 55</i>
B2, n. 45	<i>ex cat. B2, 56</i>
<i>Turismo e svaghi</i>	
B2, n. 46	<i>ex cat. B2, 59</i>
B2, n. 47	<i>ex cat. B2, 60</i>
B2, n. 48	<i>ex cat. B2, 61</i>
<i>Altri progetti</i>	
B2, n. 49	<i>ex cat. B2, 34</i>
B2, n. 50	<i>ex cat. B2, 35</i>
B2, n. 51	<i>ex cat. B2, 36</i>
B2, n. 52	<i>ex cat. B2, 37</i>
B2, n. 53	<i>ex cat. B2, 38</i>
B2, n. 54	<i>ex cat. B2, 46</i>
B2, n. 55	<i>ex cat. B2, 47</i>
B2, n. 56	<i>ex cat. B2, 48</i>
B2, n. 57	<i>ex cat. B2, 49</i>
B2, n. 58	<i>ex cat. B2, 50</i>
B2, n. 59	<i>ex cat. B2, 51</i>
B2, n. 60	<i>ex cat. B2, 51 bis</i>
B2, n. 61	<i>ex cat. B2, 62</i>
B2, n. 62	<i>ex cat. B2, 63</i>
B2, n. 63	<i>ex cat. B2, 64</i>
B2, n. 64	<i>ex cat. B2, 39</i>

Allegato B3	
Numerazione attuale	Numerazione precedente (*)
<i>Agricoltura</i>	
Da B3, n. 1 a B3, n. 3	<i>- nessuna variazione -</i>
<i>Progetti di infrastrutture</i>	
Da B3, n. 4 a B3, n. 6	<i>- nessuna variazione -</i>
B3, n. 7	<i>ex cat. B3, 10</i>
<i>Industria energetica</i>	
B3, n. 8	<i>ex cat. B3, 7</i>
<i>Altri progetti</i>	
B3, n. 9	<i>ex cat. B3, 8</i>
B3, n. 10	<i>ex cat. B3, 9</i>

(*) La numerazione precedente corrisponde a quella risultante dalle modifiche ed integrazioni agli allegati alla l.r. 40/1998 operate dalla DCR n. 217-41038 del 27.12.2001, pubblicata integralmente sul BUR n. 5 del 31 gennaio 2002